



POLITECNICO
MILANO 1863

POLITECNICO DI MILANO

IL RETTORE

VISTA la Legge 19.11.1990, n. 341 recante “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”, e in particolare l’art. 11 comma 1, e successive modifiche;

VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168 recante “Istituzione del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica”, e successive modifiche;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 03.11.1999, n. 509 recante “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei”, e successive modifiche;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 04.08.2000 recante “Determinazione delle classi delle lauree universitarie”, e successive modifiche;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca 22.10.2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.”, e successive modifiche;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 27.01.2005, n. 15, relativo alla banca dati offerta formativa e alla verifica del possesso dei requisiti minimi, e successive modifiche;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca 16.03.2007 recante “Determinazione delle classi delle lauree universitarie.”, e successive modifiche;

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonchè delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”, e successive modifiche;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca 06.06.2023, n. 96 recante “Regolamento concernente modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca”;

VISTO lo Statuto del Politecnico di Milano vigente;

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo vigente;

VISTO il Regolamento Didattico del Politecnico di Milano vigente, emanato ai sensi della Legge 09.05.1989, n. 168, successivamente con D.R. n. 1838 del 01/07/2008 ai sensi del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca 22.10.2004, n. 270, ed ulteriormente modificato ed aggiornato;

VISTA la nota del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 17702 del 05.10.2023 avente per oggetto “Decreto Ministeriale 6 giugno 2023, n. 96, recante il “Regolamento concernente modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca”. E la successiva nota n. 18691 del 13.10.2023 contenente le indicazioni operative per la presentazione delle modifiche di adeguamento da apportare ai Regolamenti Didattici delle Università;

VISTA la Deliberazione adottata dal Senato accademico nella seduta del 23 ottobre 2023 di approvazione delle modifiche apportate al Regolamento Didattico di Ateneo in adeguamento al già citato D.M. 06.06.2023, 96;

VISTA la Nota del Rettore del Politecnico di Milano prot. n. 254527 del 02 novembre 2023 di trasmissione del Regolamento Didattico del Politecnico di Milano emendato al Ministero dell'Università e della Ricerca per il prescritto parere;

VISTA la Nota del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 23701/2023 del 29 novembre 2023 di trasmissione del parere favorevole espresso dal Consiglio Universitario Nazionale nell'adunanza del 15 novembre 2023 relativamente alla proposta formulata dal Politecnico di Milano di modifica della parte generale del Regolamento Didattico di Ateneo;

RAVVISATA la necessità di procedere alla emanazione del Regolamento Didattico di Ateneo con le modifiche approvate:

DECRETA

Art. 1

Per tutte le motivazioni espresse in premessa e in adeguamento alle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale dell'Università e della Ricerca 06 giugno 2023, il Regolamento Didattico del Politecnico di Milano - Parte Generale - è ulteriormente modificato come risulta dal testo allegato e parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2

Il Regolamento Didattico del Politecnico di Milano è pubblicato nel sito istituzionale dell'Ateneo - Sezione Statuto e Regolamenti - link: <https://www.normativa.polimi.it/> e le modifiche apportate sono immediatamente esecutive all'atto della registrazione del presente provvedimento.

IL RETTORE
Prof.ssa Donatella Sciuto

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e s.m.i.



REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO	1
Art. 1 Definizioni	4
Art. 2 Autonomia didattica.....	5
TITOLO I CORSI DI STUDIO E STRUTTURE DIDATTICHE	6
Art. 3 Titoli e corsi di studio	6
Art. 4 Tipologia e obiettivi generali dei corsi di studio	6
Art. 5 Strutture didattiche.....	8
Art. 6 Programmazione, coordinamento e pubblicizzazione delle decisioni	9
Art. 7 Regolamenti didattici dei corsi di laurea e laurea magistrale	10
Art. 8 Istituzione e attivazione dei corsi di studio.....	11
Art. 9 Crediti formativi universitari.....	11
Art. 10 Requisiti di ammissione ai corsi di studio.....	13
Art. 11 Orientamento, attività formative propedeutiche integrative e tutorato	13
TITOLO II LA FUNZIONE DIDATTICA	15
Capitolo 1 Attività didattiche.....	15
Art. 12 Tipologia delle forme didattiche.....	15
Art. 13 Tipologia delle attività formative	15
Art. 14 Curricula e piani di studio.....	15
Art. 15 Insegnamenti.....	16
Art. 16 Modalità organizzative delle attività formative per studenti a tempo parziale.....	16
Art. 17 Mobilità studentesca nazionale e riconoscimento di studi compiuti all'estero.....	17
Art. 18 Impegno didattico dei professori e dei ricercatori	17
Capitolo 2 Organizzazione e valutazione delle attività didattiche	18
Art. 19 Calendario Accademico.....	18
Art. 20 Valutazione delle attività didattiche	18
Capitolo 3 Valutazione della preparazione degli studenti.....	19
Art. 21 Tipologia e finalità delle prove di valutazione.....	19
Art. 22 Verifiche di apprendimento del singolo insegnamento.....	19
Art. 23 Prova finale e conseguimento dei titoli di studio	19



Art. 24 Certificazioni.....	20
Art. 25 Disciplina relativa alla carriera degli studenti.....	20
TITOLO III NORME TRANSITORIE E FINALI.....	21
Art. 26 Entrata in vigore e ambito di applicazione.....	21
Art. 27 Transizione dal DM 509/1999 al DM 270/2004.....	21
Art. 28 Norma di rinvio	21



Art. 1 Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento si intende:

- a) per Regolamento generale sull'autonomia, il Regolamento recante norme concernenti l'Autonomia Didattica degli Atenei di cui al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 così come modificato dal D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;
- b) per corsi di studio, i corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione, di dottorato di ricerca come individuati dall'art. 3 D.M. 270/2004;
- c) per titoli di studio, la laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione, il dottorato di ricerca, come individuati dall'art. 3 D.M. 270/2004;
- d) per Decreti ministeriali, i Decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 95, della legge del 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche;
- e) per Classe di appartenenza dei corsi di studio, l'insieme, individuato da uno o più decreti ministeriali, dei corsi di studio comunque denominati aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili;
- f) per Regolamenti didattici dei corsi di studio, i Regolamenti di cui all'articolo 11, comma 2, della legge del 19 novembre 1990, n. 341, nonché all'art. 12 del D. M. 270/2004;
- g) per Ordinamenti didattici dei corsi di studio, l'insieme delle norme che regolano i curricula dei corsi di studio, come specificato dall'art. 11 D.M. 270/2004;
- h) per settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al D.M. 4 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000 e successive modifiche;
- i) per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai Decreti ministeriali;
- l) per credito formativo universitario (C.F.U.), la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli Ordinamenti didattici dei corsi di studio;
- m) per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato;
- n) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dalle Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- o) per curriculum, altresì indicato come indirizzo o orientamento, l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel Regolamento didattico del corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo;



- p) per Consiglio di corso di studio, il Consiglio competente per il corso stesso ovvero per una pluralità di corsi, secondo quanto stabilito dallo Statuto d'Ateneo;
- q) per Università o Ateneo, il Politecnico di Milano;
- r) per Statuto, lo Statuto del Politecnico di Milano emanato con decreto rettorale.

Art. 2 Autonomia didattica

- 2.1 Il presente Regolamento didattico di Ateneo disciplina gli Ordinamenti didattici dei corsi di studio, attivati o comunque istituiti al Politecnico, ai sensi del D.M. 270/2004, per il conseguimento dei titoli universitari previsti dalla normativa vigente, nonché gli aspetti organizzativi dell'attività didattica comuni ai corsi di studio.
- 2.2 Al presente Regolamento didattico sono allegati gli Ordinamenti didattici dei corsi di studio istituiti dall'Ateneo che determinano quanto previsto dall'art. 11 comma 3 del D.M. 270/2004.



TITOLO I CORSI DI STUDIO E STRUTTURE DIDATTICHE

Art. 3 Titoli e corsi di studio

3.1 Il Politecnico rilascia i seguenti titoli di studio:

laurea (L)
laurea magistrale (LM)
diploma di specializzazione (DS)
dottorato di ricerca (DR)

3.2 Tali titoli di studio, ove previsto da normativa di legge, sono contraddistinti dalla denominazione della classe di appartenenza, come individuate dal D.M. 16 marzo 2007 e successive modificazioni, e dalla denominazione del corso autonomamente scelta dall'Ateneo in coerenza con gli obiettivi specifici e con le attività formative previste.

3.3 Il Politecnico rilascia altresì i master universitari di primo e secondo livello a conclusione di corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente successivi alla laurea e alla laurea magistrale.

3.4 L'Ateneo può prevedere l'istituzione motivata di più corsi di studio appartenenti alla medesima classe. La motivazione è assunta con deliberazione del Senato Accademico, tenuto conto delle differenziazioni sul piano culturale, professionale, storico e degli sbocchi lavorativi.

3.5 L'Ateneo può prevedere che un corso di studio appartenga a una o più classi, fermo restando che l'Ordinamento didattico di tale corso dovrà rispettare i vincoli di tutte le classi di appartenenza e rispondere agli obiettivi formativi delle stesse.

Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere negli ambiti relativi alle attività di base e/o caratterizzanti, insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle di definizione della classe di appartenenza, nel rispetto degli obiettivi formativi della classe e nella misura prevista dalla normativa vigente, riservando in ogni caso alle attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle almeno il 40 per cento o il 30 per cento, rispettivamente per le lauree triennali o magistrali, dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio;

3.6 L'Ateneo può istituire corsi di studio con il concorso di più Scuole dell'Ateneo, ai sensi del successivo art. 8.

3.7 Sulla base di apposite convenzioni il Politecnico può rilasciare i titoli di cui al presente articolo anche congiuntamente con altri Atenei italiani e stranieri.

3.8 L'Ateneo può attivare ai sensi delle leggi in vigore, e secondo la disciplina fissata dall'art. 10 del presente Regolamento, servizi didattici propedeutici integrativi finalizzati al completamento della formazione richiesta per l'ammissione ai diversi corsi di studio. Può attivare inoltre, ai sensi dell'art.11 del presente Regolamento, attività di orientamento e tutorato a sostegno degli studenti.

Art. 4 Tipologia e obiettivi generali dei corsi di studio

4.1 Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e



contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali, che consenta di recepire e gestire l'innovazione, coerentemente con lo sviluppo scientifico e tecnologico, in termini di competenze spendibili nel mondo del lavoro e di capacità progettuali negli ambiti disciplinari caratterizzanti la classe di appartenenza. Ciò comporta una solida formazione di base negli ambiti disciplinari che definiscono la classe di appartenenza del corso di studio, rivolta in particolare agli aspetti metodologico-operativi.

I corsi di laurea possono essere articolati in percorsi formativi diversi, denominati indirizzi o orientamenti, tali da consentire il conseguimento della laurea con varie caratterizzazioni professionali. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea specificano i risultati di apprendimento attesi con riferimento ai descrittori dei titoli di studio adottati in sede europea e individuano gli sbocchi professionali previsti, anche in relazione alle attività classificate dall'ISTAT.

- 4.2 Il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici per impostare, svolgere e gestire attività di progettazione anche complesse e per promuovere e sviluppare l'innovazione negli ambiti disciplinari caratterizzanti la classe di appartenenza. Ciò comporta una solida formazione di base negli ambiti disciplinari che definiscono la classe di appartenenza del corso di studio, che approfondisca, oltre agli aspetti metodologico-operativi, anche quelli teorico scientifici.

I corsi di laurea magistrale possono essere articolati in percorsi formativi diversi, denominati indirizzi o orientamenti, tali da consentire il conseguimento del titolo con differenti articolazioni. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale specificano i risultati di apprendimento attesi con riferimento ai descrittori dei titoli di studio adottati in sede europea e individuano gli sbocchi professionali previsti, anche in relazione alle attività classificate dall'ISTAT.

- 4.3 In applicazione alla vigente normativa il Politecnico può attivare corsi di specializzazione con l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali. Per essere ammessi a un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo.

- 4.4 I corsi di dottorato di ricerca realizzano il livello formativo di elevata qualificazione culturale teso a sviluppare figure professionali in grado di esercitare attività di ricerca di alto profilo nel mondo delle imprese industriali e di servizio, negli Enti pubblici e nelle Università. Per essere ammessi a un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso della laurea magistrale, ovvero della laurea specialistica, ovvero della laurea conseguita in base alla normativa previgente al DM 509/99, o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

- 4.5 I corsi di cui ai punti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 possono essere attivati anche in base ad accordi di cooperazione universitaria nazionale o internazionale, anche in collaborazione con Enti pubblici o privati.

- 4.6 Il Politecnico può attivare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente e aggiornamento professionale successivi al conseguimento della laurea e della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello. Per conseguire i master universitari lo studente deve aver acquisito almeno 60 CFU oltre a quelli previsti per la laurea o per la laurea magistrale. Il Politecnico rilascia altresì attestati di corsi di perfezionamento che prevedono l'acquisizione di un numero di CFU inferiore a 60 e che, senza dare titolo, provvedono comunque allo sviluppo e all'addestramento di competenze e capacità di livello superiore. I master universitari dovranno essere specificamente finalizzati ad approfondire il livello della formazione in relazione a specifiche domande formative e alle esigenze del mercato del lavoro. L'Ateneo può istituire in base ad accordi di



cooperazione universitaria nazionale o internazionale, sia corsi di master universitario congiunti di primo e di secondo livello che corsi di perfezionamento. I corsi di master universitario e di perfezionamento possono essere attivati dall'Ateneo anche in collaborazione con enti pubblici o privati.

- 4.7 Gli obiettivi formativi specifici dei corsi di studio di cui ai precedenti commi 4.1 e 4.2 istituiti dall'Ateneo, sono indicati nelle tabelle degli Ordinamenti didattici allegate al presente Regolamento.
- 4.8 Ai sensi della normativa in vigore, i corsi di dottorato di ricerca, di specializzazione, di master universitario e di perfezionamento sono disciplinati da appositi Regolamenti deliberati dal Senato Accademico in coerenza con il presente Regolamento didattico di Ateneo.
- 4.9 Ulteriori iniziative nell'ambito della formazione finalizzata e permanente possono essere istituite dal Politecnico e attivate sulla base di appositi Regolamenti.
- 4.10 In applicazione della normativa vigente il Politecnico può accogliere richieste di iscrizione ad uno o più singoli insegnamenti.
L'iscrizione, la frequenza e il riconoscimento dei relativi crediti è disciplinata nel Regolamento della carriera degli studenti.

Art. 5 Strutture didattiche

- 5.1 Le attività di ciascuna struttura didattica sono disciplinate dalle norme statutarie e da apposito Regolamento.
- 5.2 Alle Scuole fanno capo i corsi di laurea, di laurea magistrale, di master universitario, di perfezionamento e di specializzazione. I Regolamenti delle singole Scuole, approvati con le modalità stabilite dallo Statuto, disciplinano l'organizzazione didattica dei corsi di studio e i servizi didattici integrativi che fanno ad esse capo.
I Regolamenti delle Scuole possono prevedere che specifiche funzioni deliberative siano delegate ai Consigli di corso di studio, costituiti ai sensi dello Statuto.
I Regolamenti didattici dei singoli corsi di laurea e di laurea magistrale sono predisposti ai sensi del successivo art. 14 e sono approvati con le procedure previste per i Regolamenti di Scuola, dei quali costituiscono parte integrante.
Parziali deroghe rispetto a norme generali stabilite dal presente Regolamento didattico d'Ateneo possono essere previste dai Regolamenti di Scuola in relazione alla specificità degli Ordinamenti didattici di riferimento.
I corsi di studio interscuola e i servizi didattici organizzati da più Scuole sono disciplinati da Regolamenti specifici, predisposti d'intesa tra le Scuole interessate ed approvati con le modalità previste dallo Statuto per i Regolamenti di Scuola.



I Regolamenti delle Scuole di specializzazione sono disposti ed emanati nel rispetto dei decreti ministeriali in vigore, recanti le pertinenti classi, e ai sensi dello Statuto. Essi costituiscono appendice ai Regolamenti delle Scuole alle quali fanno capo.

- 5.3 E' istituita la Scuola di dottorato di ricerca del Politecnico con compiti di supporto consultivo al Senato Accademico nella certificazione di qualità dei corsi di dottorato e nella stipula di convenzioni, e con incarico di coordinamento tra i diversi corsi di dottorato di ricerca e di collegamento con i corsi di laurea di I e II livello, nonché di organizzazione e amministrazione delle attività centralizzate relative ai corsi di dottorato di ricerca. I corsi di dottorato sono promossi dai dipartimenti.
- 5.4 Con le procedure e le finalità previste dallo Statuto del Politecnico, è attivato un Organismo di Coordinamento didattico di Ateneo (O.C.D.), la cui composizione è definita dal Senato Accademico. Eventuali articolazioni interne sono disciplinate con proprio Regolamento. L'O.C.D. svolge un ruolo istruttorio e consultivo nei confronti del Senato Accademico, per tutte le questioni di natura didattica interscuola; ha inoltre la responsabilità di controllare l'effettiva attuazione da parte dei Consigli di Scuola delle regole generali comuni a tutti i corsi di studio attivati dall'Ateneo.
- 5.5 Ai sensi delle leggi vigenti e in base ad appositi accordi, possono essere attivate con le procedure previste dallo Statuto, altre strutture didattiche anche interscuola e interateneo.

Art. 6 Programmazione, coordinamento e pubblicizzazione delle decisioni

- 6.1 La Scuola disciplina l'organizzazione didattica dei corsi di studio di competenza e i servizi didattici integrativi che fanno ad essa capo, nonché le modalità di definizione degli obiettivi, dei tempi e dei modi con cui i corsi di studio provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative.
- 6.2 In particolare la Scuola formula, con cadenza quadriennale, il proprio progetto didattico e lo aggiorna annualmente.
- 6.3 La Scuola dà gli indirizzi generali per la predisposizione degli Ordinamenti e dei Regolamenti didattici di ciascuno dei corsi di studio, ne assicura la congruenza fra i Regolamenti didattici dei corsi stessi e delibera sui Regolamenti didattici proposti dai Consigli di corso di studio.
- 6.4 La Scuola, con riferimento alla programmazione didattica e alle esigenze espresse dai Regolamenti didattici dei corsi di studio, riceve annualmente le assegnazioni di unità didattiche per la copertura degli insegnamenti e si impegna ad organizzare i propri corsi in conformità alle risorse effettivamente disponibili. La Scuola inoltre assegna, su proposta dei dipartimenti, i docenti agli insegnamenti dei corsi di studio attivati, bandisce le supplenze e i contratti in conformità alle su indicazione dei dipartimenti coinvolti.
- 6.5 L'Organismo di Coordinamento didattico, in coerenza con l'assetto a rete adottato dall'Ateneo, opera nei confronti delle Scuole gli interventi stabiliti dallo Statuto.



- 6.6 Il Politecnico garantisce adeguate forme di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte in materia didattica. In tutti i casi in cui si attivino procedure che richiedano l'intervento di più organi collegiali, il responsabile di ciascuno di essi dispone affinché le proprie proposte vengano opportunamente rese note anche attraverso la rete informatica dell'Ateneo. Per ogni attività didattica promossa dall'Ateneo è indicata la persona o la struttura alla quale è attribuita la responsabilità dell'attività stessa.

Art. 7 Regolamenti didattici dei corsi di laurea e laurea magistrale

- 7.1 Per ciascun corso di studio è deliberato dalla Scuola, su proposta del competente Consiglio di corso di studio, il rispettivo Regolamento didattico che specifica tutti gli aspetti organizzativi del corso di studio.

- 7.2 Il Regolamento didattico del corso di studio determina l'elenco degli insegnamenti del corso, le articolazioni in moduli, i crediti e le eventuali propedeuticità degli insegnamenti, gli eventuali indirizzi e orientamenti offerti agli studenti (fermo restando che né la denominazione del corso né il titolo di studio rilasciato possono farvi riferimento) e le regole dei piani di studio individuali, le tipologie delle forme didattiche, gli obblighi di frequenza, differenziati per studenti a tempo pieno e a tempo parziale. Tutte le attività sono commisurate al numero di crediti per esse previsti nell'Ordinamento didattico di riferimento, secondo criteri di stretta funzionalità con gli obiettivi formativi specifici del corso. Una pluralità di indirizzi e orientamenti può essere, in particolare, prevista nei corsi di laurea magistrale, al fine di favorire l'ammissione di laureati provenienti da più corsi di laurea, anche afferenti a classi diverse, garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di studio. All'articolazione in curricula deve in ogni caso corrispondere un'ampia base comune in modo da garantire l'omogeneità e la coerenza culturale nei laureati o laureati magistrali di una stessa classe.

In ciascun corso di laurea e di laurea magistrale, fatti salvi quelli regolati da normative dell'Unione Europea, non possono comunque essere previsti in totale rispettivamente più di 20 e 12 esami o valutazioni finali di profitto, anche favorendo prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati. In tal caso i docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente.

Ai fini del conteggio dei 20 e 12 esami o valutazioni finali di profitto vanno considerate le attività formative:

- 1) di base;
- 2) caratterizzanti;
- 3) affini o integrative;
- 4) autonomamente scelte dallo studente, nell'ambito delle attività di cui ai punti precedenti attivate dall'Ateneo: considerata la possibile varietà e non omogeneità quanto a CFU corrispondenti, gli esami o valutazioni finali relativi sono conteggiati a tal fine nel numero di 1. Le valutazioni relative alle attività formative di cui alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 10, comma 5 del D.M. 270/04, in ragione della loro natura e modalità, possono non essere considerate ai fini del conteggio.



- 7.3 Il Politecnico assicura la periodica revisione dei Regolamenti didattici dei corsi di studio, in particolare per quanto riguarda il numero di crediti assegnati ad ogni insegnamento o altra attività formativa.
- 7.4 Le disposizioni concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati e il lavoro richiesto allo studente sono deliberate dai Consigli dei corsi di studio previo parere favorevole di commissioni didattiche paritetiche o di altre strutture con rappresentanza studentesca. Qualora il parere non sia favorevole, la deliberazione è assunta dal Senato Accademico. Il parere è reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine la deliberazione è adottata.

Art. 8 Istituzione e attivazione dei corsi di studio

- 8.1 Con deliberazione degli organismi previsti dallo Statuto, nel rispetto della normativa vigente, il Politecnico istituisce, attiva o disattiva i corsi di studio. L'istituzione dei corsi di studio avviene previa consultazione con le Organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle professioni con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.
- 8.2 I corsi di studio e gli insegnamenti possono essere istituiti con denominazione formulata in lingua straniera.
- 8.3 Le attività formative dei corsi di studio possono svolgersi in tutto o in parte in lingua straniera.
- 8.4 E' garantita la conclusione degli studi agli studenti iscritti ai corsi di studio disattivati di cui al previgente Regolamento, con le modalità stabilite dal Senato Accademico.

Art. 9 Crediti formativi universitari

- 9.1 Il Politecnico adotta il sistema dei crediti formativi (C.F.U.). Il numero convenzionale di ore associato ad un C.F.U. è quello determinato dall'art. 5 del D.M. 270/2004.
- 9.2 Le attività formative che fanno capo ai corsi di studio attivati danno luogo all'acquisizione di crediti formativi universitari ai sensi della normativa in vigore.
- 9.3 Gli Ordinamenti didattici di ciascun corso di studio determinano la misura dei crediti corrispondenti alle varie attività formative previste per il conseguimento del titolo, nel rispetto di quanto disposto dalle pertinenti classi di corsi di studio e secondo gli standard di impegno orario stabiliti per ciascun credito dagli Organismi competenti.
- 9.4 La quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente a tempo pieno negli studi universitari e in possesso di adeguata preparazione iniziale è convenzionalmente fissata in 60 crediti.
- 9.5 Il numero di crediti da acquisire per conseguire i vari titoli di studio, nonché la durata normale del corso di studio sono stabiliti nel rispetto della normativa vigente (in particolare



180 CFU per i corsi di laurea, 120 CFU per i corsi di laurea magistrale, 300 CFU per i corsi a ciclo unico quinquennale). Nei Regolamenti didattici dei medesimi corsi di studio possono inoltre essere stabiliti il numero minimo di crediti da acquisire in tempi determinati anche come condizione per l'iscrizione all'anno successivo. In relazione alla quantità di crediti riconosciuti, la durata del corso di studio può essere abbreviata rispetto alla durata normale prevista dalle norme vigenti.

- 9.6 Il tempo che deve essere riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale dello studente non può essere inferiore a metà dell'impegno orario complessivo con possibilità di percentuali minori per singole attività formative ad elevato contenuto sperimentale o applicativo.
- 9.7 Il Politecnico assicura che tutti gli iscritti ai corsi di laurea, afferenti alla medesima classe o gruppi affini di essi così come definiti dai singoli Ordinamenti didattici, condividano le stesse attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti prima della differenziazione dei percorsi formativi. Sono comuni le attività formative che presentano la stessa denominazione, o denominazioni dichiarate equipollenti dal Consiglio del corso di studio, e che afferiscono al medesimo settore scientifico-disciplinare, per uguale numero di crediti.
- 9.8 I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il conseguimento di valutazione positiva alla verifica del profitto delle attività formative previste dai Regolamenti didattici dei corsi di studio. La valutazione è espressa in trentesimi per i singoli insegnamenti e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode. Sono attribuibili, senza votazione, i crediti corrispondenti a tirocini e altre attività formative riconosciute dai CCS.
- 9.9 I Consigli di corso di studio, avvalendosi di apposite commissioni, tenuto conto delle direttive generali stabilite dal Senato Accademico e a seguito di valutazione degli obiettivi raggiunti e dell'attività svolta dallo studente, deliberano sul riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente proveniente da altro corso di studi della stessa o di altra Scuola dell'Ateneo o da altra Università anche sulla base di apposite convenzioni e determinano l'ulteriore carico didattico per il conseguimento del titolo. Il totale dei crediti riconosciuti non può superare il totale dei crediti acquisiti dallo studente.
I crediti eventualmente conseguiti non riconosciuti ai fini del conseguimento del titolo di studi rimangono comunque registrati nella carriera scolastica dell'interessato.
- 9.10 I competenti organi accademici assumono le indicazioni necessarie ad adeguare con continuità l'offerta didattica dell'Ateneo tenendo conto dell'evoluzione scientifica e tecnologica nonché di esigenze economiche e sociali, per elevare la qualità dell'offerta stessa. I Consigli di corso di studio determinano le forme di verifica periodica dei crediti acquisiti dagli studenti e ne stabiliscono l'eventuale obsolescenza sul piano dei contenuti culturali e professionali.
- 9.11 I Consigli di corso di studio, secondo criteri approvati dai Consigli di Scuola di riferimento e dal Senato Accademico, possono riconoscere come crediti formativi universitari, valutando gli obiettivi raggiunti e l'attività svolta dal richiedente, le competenze e le abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia.



Art. 10 Requisiti di ammissione ai corsi di studio.

- 10.1 Per essere ammessi ai corsi di studio del Politecnico di Milano occorre essere in possesso dei titoli di studio previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
- 10.2 Per l'ammissione ai corsi di laurea, compresi quelli ad accesso programmato, è richiesto altresì il possesso di un'adeguata preparazione iniziale e della conoscenza della lingua inglese, accertato sulla base delle conoscenze ritenute indispensabili ai diversi corsi di studio annualmente indicate nei previsti bandi di concorso e nella Guida all'immatricolazione. I Regolamenti dei corsi di studio stabiliscono e rendono pubbliche le modalità di verifica delle conoscenze necessarie per l'ammissione ai corsi.
- 10.3 I tempi e le modalità di accertamento del possesso delle conoscenze di cui al punto 10.2 sono stabiliti dal Senato Accademico su proposta delle Scuole competenti. Qualora la verifica del possesso di tali conoscenze non risulti positiva vengono indicati agli studenti specifici obblighi formativi aggiuntivi, da soddisfare prima di poter accedere alla frequenza degli insegnamenti offerti negli anni successivi al primo.
Annualmente il Senato stabilisce le modalità dettagliate di attuazione di quanto sopra.
- 10.4 Per essere ammessi a un corso di laurea magistrale il Regolamento del corso di studio stabilisce e rende pubblici i requisiti curriculari richiesti per l'ammissione, nonché le forme di verifica dell'adeguatezza della preparazione personale. Costituiscono requisiti curriculari il titolo di laurea conseguito in determinate classi e le competenze e conoscenze che lo studente deve aver acquisito nel percorso formativo pregresso, espresse sotto forma di crediti riferiti a specifici settori scientifico-disciplinari. Per l'accesso ai corsi di laurea magistrale è richiesta altresì la conoscenza della lingua inglese ad un livello indicato in ciascun Regolamento didattico. L'adeguatezza della preparazione personale è verificata con procedure definite nel Regolamento didattico di ciascun corso di studio, che potrà prevedere soglie di automatica ammissione e di automatica non ammissione.
- 10.5 In caso di passaggio da un corso di laurea magistrale ad un altro, valgono le stesse regole stabilite per l'ammissione.
- 10.6 L'accesso ai corsi di studio finalizzati alla formazione dell'architetto è limitato a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1 della legge 264/1999. Fatti salvi i disposti della citata legge, il numero degli ammessi all'immatricolazione è deliberato annualmente dal Senato Accademico, su proposta delle Scuole.

Art. 11 Orientamento, attività formative propedeutiche integrative e tutorato

- 11.1 E' istituito l'Ufficio Orientamento preuniversitario che promuove, realizza e coordina, in accordo con le Scuole e le sedi del Politecnico, interventi e progetti atti a fornire agli studenti degli Istituti secondari superiori gli strumenti necessari per una scelta consapevole e responsabile del loro percorso formativo universitario. Il servizio è rivolto anche ai nuovi immatricolati al fine di facilitare il loro inserimento nel corso di studio.



- 11.2 Nell'ambito dell'orientamento universitario sono previste, anche in collaborazione con gli Istituti secondari superiori, con le Istituzioni Scolastiche locali ed i professori delegati all'orientamento, attività formative propedeutiche volte all'acquisizione delle conoscenze richieste per l'accesso ai corsi di studio del Politecnico e ad una efficace fruizione dell'offerta formativa, nonché attività formative volte al recupero di obblighi formativi aggiuntivi.
- 11.3 Le Scuole istituiscono per ogni corso di studio un servizio di tutorato per l'orientamento e il sostegno degli studenti, anche ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni, anche al fine di prevenire la dispersione ed il ritardo negli studi e di promuovere una proficua partecipazione attiva alla vita universitaria in tutte le sue forme. Le attività di tutorato sono normate da apposito Regolamento.



TITOLO II LA FUNZIONE DIDATTICA

Capitolo 1 Attività didattiche

Art. 12 Tipologia delle forme didattiche

- 121 Le tipologie delle forme didattiche previste al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti sono costituite da: lezioni, esercitazioni, laboratori informatici, sperimentali e di progetto, progetti, seminari, visite di studio, tirocini, preparazione alla prova finale, tesi. Per ciascuna ora di attività didattica delle varie tipologie formative è stabilito dal Senato Accademico uno standard di impegno in ore per studenti e docenti. Sono previste anche forme di insegnamento a distanza e "on-line". I Regolamenti didattici dei corsi di studio specificano le modalità di frequenza e di verifica ad esse connesse.
- 122 Le attività didattiche di cui al comma precedente si svolgono sotto il diretto controllo delle Scuole.
Le attività didattiche che interessano più Scuole devono essere concordate tra le Scuole coinvolte. Qualora queste interessino Scuole di differenti Atenei devono essere inoltre autorizzate dai rispettivi Senati Accademici.
- 123 Il Politecnico promuove lo svolgimento di tirocini curriculari universitari attraverso contatti con il mondo della produzione e dei servizi per garantire un'offerta che consenta agli allievi di svolgere forme di tirocini adeguate all'attività formativa del singolo corso di studi.

Art. 13 Tipologia delle attività formative

- 13.1 Il quadro generale delle attività formative indispensabili per conseguire gli obiettivi qualificanti ciascuna classe è riportato nell'Ordinamento didattico di ciascun corso di studio, deliberato dalle competenti strutture didattiche nel rispetto delle regole generali stabilite dal Senato Accademico e dalle Scuole. L'Ordinamento comprende: attività di base, caratterizzanti, integrative, a scelta dello studente, per la preparazione della prova finale, altre attività utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, gli ambiti disciplinari di riferimento, i crediti riservati per ciascuna attività nel rispetto della normativa vigente.

Art. 14 Curricula e piani di studio

- 14.1 I Regolamenti didattici di ciascun corso di laurea e di laurea magistrale prevedono uno o più curricula, costituenti l'insieme delle attività formative, con le eventuali propedeuticità, che lo studente è tenuto obbligatoriamente a seguire ai fini del conseguimento del titolo.
Il piano di studi di ciascuno studente è comprensivo delle attività obbligatorie di cui al precedente comma, di eventuali attività formative previste come opzionali o scelte autonomamente, nel rispetto dei vincoli stabiliti dalle classi di corsi di studio e dagli Ordinamenti didattici. Tutte le attività sono commisurate ai numeri di crediti per esse previsti nell'Ordinamento didattico di riferimento.
Il piano di studi è valido e può essere approvato solo ove l'insieme delle attività in esso contemplate corrisponda ai vincoli stabiliti dalle classi di corsi di studio e dagli Ordinamenti



didattici e comporta l'acquisizione di un numero di crediti non inferiore a quello richiesto per il conseguimento del titolo. È possibile conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione

- 14.2 I crediti acquisiti a seguito di esami eventualmente sostenuti con esito positivo per insegnamenti in soprannumero rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso che porta al titolo di studio rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa in vigore. Le valutazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto.

Art. 15 Insegnamenti

- 15.1 Il Regolamento didattico dei corsi di studio determina l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative. Gli insegnamenti sono insiemi di attività didattiche omogenee per contenuti o per finalità e sono individuati dalle competenti strutture didattiche. Ogni insegnamento è affidato ad uno o più docenti ed è caratterizzato da uno specifico numero di crediti.
- 15.2 Tutti gli insegnamenti sono organizzati e coordinati dalle Scuole e dai dipartimenti, per quanto di loro competenza, nel rispetto dei criteri e dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente, dallo Statuto e da altri Regolamenti interni dell'Ateneo.
- 15.3 Gli insegnamenti sono impartiti, nelle forme didattiche di cui al comma 12.1 ritenute adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi del corso di studio, nel rispetto del relativo Regolamento didattico.
- 15.4 L'organizzazione didattica dell'Ateneo è su base semestrale. In relazione a esigenze specifiche, le Scuole possono prevedere lo svolgimento di insegnamenti secondo diverse scansioni funzionali all'organizzazione didattica.
- 15.5 Nel caso di insegnamenti comuni tra più Scuole dell'Ateneo, le modalità devono essere tra le stesse concordate.
- 15.6 Sezioni parallele di uno stesso insegnamento hanno il medesimo programma e le stesse modalità di valutazione, a meno di eventuali differenze esplicitamente autorizzate dalla Scuola.

Art. 16 Modalità organizzative delle attività formative per studenti a tempo parziale

- 16.1 L'Ateneo stabilisce il numero minimo di crediti formativi universitari da inserire annualmente nel piano degli studi da parte dello studente a tempo parziale. Lo studente, di anno in anno, può avvalersi di tale possibilità all'atto della formulazione del piano degli studi.



Art. 17 Mobilità studentesca nazionale e riconoscimento di studi compiuti all'estero

- 17.1 L'Ateneo promuove azioni specifiche volte a migliorare il livello di internazionalizzazione dei percorsi formativi, anche attraverso l'inserimento strutturato, nei corsi di laurea e di laurea magistrale, di periodi di studio all'estero, sulla base di rapporti convenzionati di scambio con Università presso le quali esista un sistema di crediti facilmente riconducibile al sistema ECTS.
- 17.2 E' prevista la possibilità che uno studente iscritto al Politecnico segua una parte degli studi presso una Università straniera e che uno studente di Università straniera segua parte dei suoi studi presso il Politecnico. Le condizioni, le procedure e le modalità vengono deliberate dal Senato Accademico, sentite le Scuole.
- 17.3 Le attività svolte all'estero da studenti iscritti all'Ateneo nell'ambito di programmi di scambio con istituzioni universitarie straniere, sono riconosciute valide ai fini della carriera e danno luogo all'acquisizione di crediti formativi, purché compiute nel rispetto delle norme e delle determinazioni specifiche delle competenti strutture didattiche interessate.
- 17.4 Il riconoscimento preventivo del programma di studi da effettuarsi all'estero e la determinazione dei crediti acquisibili a seguito dello svolgimento delle relative attività è affidato alle competenti strutture didattiche.
- 17.5 Le competenti strutture didattiche possono procedere alla determinazione di un voto associato all'attività svolta all'estero, sulla base di tabelle di equiparazione tra le differenti modalità di valutazione proposte dalle strutture stesse e approvate dalla Scuola di riferimento.
- 17.6 È possibile l'acquisizione di crediti formativi presso altri atenei italiani sulla base di convenzioni stipulate tra le istituzioni interessate, ai sensi della normativa vigente.

Art. 18 Impegno didattico dei professori e dei ricercatori

- 18.1 L'attribuzione dei compiti didattici annuali ai professori e ai ricercatori, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato compete alle Scuole su proposta dei dipartimenti. Esse vi provvedono nell'ambito dei loro compiti di programmazione.



Capitolo 2 Organizzazione e valutazione delle attività didattiche

Art. 19 Calendario Accademico

- 19.1 Il Calendario Accademico norma i tempi e le scadenze relative alle attività didattiche dell'Ateneo. E' approvato annualmente dal Senato Accademico, tenuto conto di quanto proposto dalle Scuole.
- 19.2 I corsi di studio sono articolati in periodi didattici corrispondenti a frazioni d'anno. Nel Calendario Accademico sono previste le date di inizio e di fine di ciascun periodo didattico stabilito.

Art. 20 Valutazione delle attività didattiche

- 20.1 I risultati complessivi e il livello qualitativo dell'attività didattica dell'Ateneo sono oggetto di periodica analisi da parte dell'Osservatorio della didattica di Ateneo e del Nucleo di valutazione di Ateneo che si avvalgono anche del supporto degli Osservatori della didattica delle Scuole. Le attività di tali Organi sono tese a monitorare le attività formative e l'inserimento del laureato nel mondo del lavoro.
- 20.2 E' compito dei Consigli di Scuola e dei Consigli delle altre strutture didattiche fornire le necessarie informazioni al Nucleo di valutazione di Ateneo assicurando la verifica periodica della funzionalità, dell'efficienza e della rispondenza degli obiettivi delle diverse strutture didattiche e dei diversi servizi. Lo Statuto e i Regolamenti di Scuola disciplinano i compiti e le modalità di funzionamento degli Osservatori della didattica e delle Commissioni paritetiche previste per ogni corso di studio.



Capitolo 3 Valutazione della preparazione degli studenti

Art. 21 Tipologia e finalità delle prove di valutazione

- 21.1 Le prove di valutazione della preparazione degli studenti si distinguono in:
- a) prove di accertamento delle conoscenze richieste per l'accesso;
 - b) verifiche relative ai singoli insegnamenti;
 - c) prove di accertamento o conoscenza relative ad altre attività didattico formative teoriche o pratiche;
 - d) prova finale per il conseguimento del titolo di studio.
- 21.2 Le modalità di verifica sono indicate nel programma ufficiale dell'insegnamento, approvato dalle competenti strutture didattiche.

Art. 22 Verifiche di apprendimento del singolo insegnamento

- 22.1 Le verifiche di apprendimento sono di esclusiva responsabilità del docente ufficiale dell'insegnamento. Il processo valutativo può prevedere prove, esercitazioni e colloqui svolti durante lo svolgimento dell'insegnamento e termina con una valutazione finale.
- 22.2 Il docente formula una valutazione finale così articolata:
- a) allievi con valutazione positiva;
 - b) allievi con valutazione non positiva che sono rimandati a successive valutazioni o che devono rifrequentare l'insegnamento secondo le modalità definite dal Regolamento della carriera degli studenti.
- La votazione è espressa in trentesimi e l'esito si considera positivo se è almeno pari a 18/30. Ove venga conseguito il voto massimo, può essere concessa la lode.
- 22.3 Lo studente ha il diritto di conoscere, su richiesta, le motivazioni della valutazione. Nel caso di valutazione positiva, e prima della verbalizzazione, lo studente può eventualmente rifiutare la stessa.
- 22.4 All'atto delle verifiche di apprendimento lo studente deve comprovare la propria identità personale. Le prove orali sono pubbliche.
- 22.5 La verbalizzazione della valutazione positiva assegna allo studente i crediti associati all'insegnamento.

Art. 23 Prova finale e conseguimento dei titoli di studio

- 23.1 Il titolo di studio è conferito a seguito di prova finale.



- 23.2 Per accedere alla prova finale lo studente deve aver acquisito tutti i crediti universitari richiesti dal relativo Regolamento didattico del corso di studio, esclusi quelli attribuiti alla prova finale.
- 23.3 La prova finale è finalizzata ad accertare il raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti del corso di studio.
- 23.4 Per il conseguimento della laurea magistrale è comunque richiesta la discussione di una tesi elaborata dallo studente in modo originale sotto la guida di un relatore.
- 23.5 La valutazione conclusiva deve tener conto dell'intera carriera dello studente all'interno del corso di studio.
- 23.6 La votazione è espressa in centodecimi e l'esito si considera positivo se è almeno pari a 66/110.
- 23.7 Ove venga conseguito il voto massimo, può essere concessa la lode.
- 23.8 Le modalità di organizzazione della prova finale sono disciplinate dalle Scuole.
- 23.9 Le modalità per il rilascio dei titoli congiunti sono regolate dalle convenzioni che le determinano.

Art. 24 Certificazioni

- 24.1 Le Segreterie studenti rilasciano le certificazioni, le attestazioni, le copie, gli estratti e gli altri documenti relativi alla carriera degli studenti, anche in modalità informatizzate e con firma omessa, in conformità alla legislazione vigente.
- 24.2 Ai sensi dell'art. 11, comma 8 del D.M. 270/2004, le Segreterie studenti rilasciano, come supplemento dell'attestazione di ogni titolo di studio conseguito, un certificato (diploma supplement) che riporta, secondo un modello approvato dal Senato Accademico e conforme a quelli adottati dall'Unione Europea, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo. Tale certificato è redatto in lingua italiana e in lingua inglese.

Art. 25 Disciplina relativa alla carriera degli studenti

- 25.1 Le disposizioni relative alla carriera degli studenti, ai sensi della normativa vigente, costituiscono materia di apposito Regolamento della carriera degli studenti, deliberato dal Senato Accademico.



TITOLO III NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 26 Entrata in vigore e ambito di applicazione

- 26.1 Il presente Regolamento entra in vigore quindici giorni dopo l'emanazione del relativo decreto da parte del Rettore.
- 26.2 Il Regolamento si applica ai corsi di studio attivati o disciplinati, ai sensi del D.M. 270/2004 e dei successivi decreti ministeriali relativi alle classi dei corsi di studio.

Art. 27 Transizione dal DM 509/1999 al DM 270/2004

- 27.1 L'Ateneo assicura la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli secondo gli Ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi Ordinamenti didattici e disciplina altresì la Scuola per questi ultimi di optare per l'iscrizione ai corsi di studio organizzati secondo i nuovi Ordinamenti. Ai fini dell'opzione, i Consigli di corso di studio, sulla base di criteri generali, riformulano in termini di crediti le carriere degli studenti già iscritti.
- 27.2 A quanti siano in possesso di un diploma universitario o di un diploma di laurea, conseguiti in base ai previgenti Ordinamenti didattici, gli studi compiuti sono valutati in crediti riconoscibili per il conseguimento delle lauree previste dal presente Regolamento.
- 27.3 Gli studenti provenienti da altre sedi universitarie, qualora intendano trasferirsi al Politecnico, possono essere ammessi ai corsi di studio sulla base dell'Ordinamento previgente solo nel caso in cui l'anno di corso al quale vengono ammessi sia ancora attivato in base all'Ordinamento preesistente.
- 27.4 Agli studenti iscritti a corsi di studio già attivati all'entrata in vigore del presente Regolamento che non optino per un corso di studio disciplinato dai nuovi Ordinamenti continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le norme del Regolamento didattico di Ateneo approvato con D.R. n. 212/AG del 19/09/2001.

Art. 28 Norma di rinvio

- 28.1 Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa espresso rinvio, in quanto compatibile, allo Statuto, agli specifici Regolamenti del Politecnico, alle deliberazioni degli Organi dell'Ateneo, per quanto di loro competenza, nonché ad ogni altra disposizione legislativa vigente in materia.